



Deliberazione FVG/ 2/2026/PASP

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia

Collegio ex art. 5, comma 3 del d.lgs. 175/2016

composto dai seguenti magistrati

PRESIDENTE: Tiziana Spedicato
CONSIGLIERE: Daniele Bertuzzi
PRIMO REFERENDARIO: Tamara Lollis (relatore)

Deliberazione del 4 febbraio 2026

Controllo ex art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo - Carnia Industrial Park - Delibera del Consiglio di amministrazione n. 58, del 19.11.2025, avente ad oggetto *“Adesione a Comunità Energetica Part-Energy Società Cooperativa Benefit a r.l. mediante acquisto di quote di partecipazione”*.

Visto l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante *“Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia”*;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante *“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”*;

Visto il d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare, l'art. 5 come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021);

Rilevato che l'art. 5, c. 3, del su citato d.lgs. n. 175/2016 ha assegnato alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo riferita alla costituzione di società e/o all'acquisizione di partecipazioni, dirette o indirette, per la verifica della conformità alle previsioni dei commi 1 e 2 del medesimo art. 5 e a quanto stabilito nei successivi articoli 4, 7 e 8 del decreto medesimo con particolare riguardo alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 che ha fornito indirizzi di orientamento generale con particolare riferimento al riparto della competenza territoriale, alla natura e all'oggetto della nuova funzione di controllo;

Vista la nota del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo – Carnia Industrial Park, prot. n. 2346, del 19.12.2025 (assunta in ingresso al prot. n. 3525, del 19.12.2025), con la quale l'Ente ha trasmesso, ai fini del controllo previsto dall'art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 175/2016, la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 58 del 19.11.2025 e la relazione che espone le motivazioni analitiche dell'acquisizione societaria;

Esaminate la delibera n. 58/2025 e l'allegata relazione;

Visto il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione approvato con deliberazione n. FVG/232/2011/DORG del 25 ottobre 2011;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 4/2025, con la quale è stato costituito il Collegio competente a deliberare sulle istruttorie effettuate a sensi dell'art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 175/2016;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 78/2025 con la quale è stato affidato l'incarico istruttorio al Primo Referendario Tamara Lollis, quale relatore;

Richiamata la sopra citata Ordinanza presidenziale n. 4/2025 la quale dispone che il Collegio *ex* art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 175/2016 sia costituito dal Presidente, dal Primo Referendario Tamara Lollis e dal Consigliere Daniele Bertuzzi;

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza prot. n. 4, del 19.1.2026, che assegna, a decorrere dalla medesima data, la Presidente Tiziana Spedicato al posto di funzione di Presidente della Sezione di controllo per il Friuli Venezia Giulia;

Dato atto che, conseguentemente, la Presidente Tiziana Spedicato integra e presiede il Collegio costituito per il controllo previsto dal terzo comma dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 4/2026 di convocazione dell'adunanza del Collegio costituito per il controllo previsto dal terzo comma dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 per il giorno 4 febbraio 2026;

Udito il relatore nella Camera di Consiglio;

Premesso in fatto e considerato in diritto

Con nota prot. n. 2346, del 19.12.2025, il Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo – Carnia Industrial Park ha trasmesso, ai fini del controllo di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 (di seguito TUSP), la deliberazione n. 58, del 19.11.2025, con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato l’adesione alla Comunità energetica Part – Energy Società cooperativa Benefit a r.l. mediante la sottoscrizione fino a un massimo di n. 10 quote del valore unitario di € 25,00, per una spesa massima di € 250,00.

Alla comunicazione su indicata è stata, altresì, allegata la relazione che espone le motivazioni analitiche dell’acquisizione societaria.

L’acquisizione della suddetta quota è motivata dalla volontà di associarsi a un soggetto che funga da aggregatore territoriale che attiva e sviluppa comunità energetiche per usufruire dei servizi di gestione amministrativa e tecnica per il monitoraggio dei flussi energetici, per tenere i rapporti con il Gestore dei Servizi energetici S.p.A. (di seguito GSE), nonché di ogni attività finalizzata alla crescita della comunità energetica in ambito locale.

Come rappresentato nella deliberazione qui in esame, la società cooperativa Part-Energy è stata individuata a seguito di procedura di selezione per l’individuazione di un partner tecnico cui affidare, in particolare, la gestione tecnico – amministrativa dei rapporti con il GSE per l’accesso alle incentivazioni tariffarie previste dalla normativa di settore.

Il Consiglio di Amministrazione precisa, al riguardo, che la realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili è stata inserita nella programmazione del Piano industriale 2025 – 2027 adottato dall’Assemblea Consortile e confermata nel successivo Piano industriale 2026 – 2028.

Per quanto attiene alla nuova funzione di controllo della magistratura contabile, l’art. 5, c. 3, TUSP, come novellato dalla l. n. 118/2022, prevede che le amministrazioni pubbliche trasmettano alla Corte dei conti (oltre che all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l’eventuale esercizio dei poteri di cui all’art. 21-bis della l. n. 287/1990) l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria, diretta o indiretta, affinché la stessa deliberi *“(...) in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.”*.

La *ratio* della suddetta funzione di controllo risponde all’esigenza di sottoporre a verifica i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato *“in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l’intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili (cfr. del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022).*

Trattasi, quindi, di una *“peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti”* (cfr. del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

Sotto il profilo dei tempi e degli esiti l'art. 5 del TUSP dispone che la Corte dei conti deliberi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere e che *“Qualora la Corte non si pronunci entro il termine (...) l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.”*.

In caso di parere in tutto o in parte negativo l'amministrazione pubblica interessata, ove intenda procedere egualmente, è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a darne pubblicità nel proprio sito internet istituzionale.

In ordine ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare, salvo i casi in cui la costituzione di società o l'acquisto di partecipazioni societarie avvenga in conformità a espresse previsioni di legge, che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione, in particolare, riferita:

- alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali nella declinazione precisata dall'art. 4 del TUSP;
- alle ragioni e finalità che giustificano la scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Inoltre, la magistratura contabile valuta, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli articoli 7 e 8 del TUSP con particolare riferimento all'organo competente all'adozione degli atti in questione.

Premesse le su esposte sintetiche considerazioni generali sulla natura e sui parametri della nuova funzione di controllo intestata alla Corte dei conti, occorre dunque esaminare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi del controllo *ex art. 5 TUSP*, i quali rivestono carattere preliminare all'esame nel merito.

In primis la fattispecie ricade nella competenza di questa Sezione ai sensi dell'art. 5, c. 4, del TUSP il quale prevede che per gli atti delle regioni e degli enti locali nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo.

Sul piano soggettivo il TUSP ha come ambito applicativo gli atti di costituzione di organismi societari nonché di acquisizione di partecipazioni societarie, dirette o indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale

(artt. 1, c. 1 e 2, c. 1, lettera a), del TUSP).

Nella fattispecie qui in esame la richiesta di parere è pervenuta dal Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo – Carnia Industrial Park, costituito quale ente pubblico economico in forza delle disposizioni della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) che ha attuato il riordino dei Consorzi di sviluppo industriale mediante la loro trasformazione nei Consorzi di sviluppo economico locale nonché disciplinandone l'assetto e le funzioni.

In particolare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 62 della suddetta l.r. n. 3/2015 *“I Consorzi di sviluppo economico locale, costituiti in forma di enti pubblici economici, operano sul territorio per l'attuazione delle politiche industriali della Regione e assicurano i servizi per favorire l'attrattività e l'insediamento delle imprese nell'ambito degli agglomerati industriali”*.

Può dirsi, quindi, che la richiesta di parere proviene da un ente legittimato. La richiesta di parere riguarda, poi, l'acquisizione di una partecipazione societaria in una società cooperativa a responsabilità limitata che rientra nelle tipologie societarie ammesse dall'art. 3 del TUSP.

Quanto al profilo della competenza all'adozione dell'atto giova osservare che il legislatore, a riprova dell'importanza del momento decisorio, ha assegnato tale competenza, per gli enti locali, all'organo direttamente espressivo della collettività amministrata, vale a dire il Consiglio comunale.

Per gli enti diversi dagli enti locali il combinato disposto dell'art. 8 e dell'art. 7, c. 1, lett. d), del TUSP, prevede che la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica sia adottata con delibera dell'organo amministrativo dell'ente.

Tale disposizione va coordinata con il riparto di competenze interne dell'ente che formula la richiesta di parere e, conseguentemente, l'organo effettivamente competente va individuato in aderenza alle disposizioni legislative, regolamentari o statutarie di riferimento (cfr. Sezione regionale di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol – sede di Trento del. n. 58/2025/PASP e Sezioni Riunite in sede di controllo del. n. 26/SSRRCO/PASP/2023).

A tal proposito si rileva che secondo la normativa regionale gli organi del Consorzio sono, oltre al Presidente e al Revisore o al Collegio dei revisori, il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea consortile (art. 68 della l.r. n. 3/2015).

Ai sensi dell'art. 73 della l.r. n. 3/2015 l'Assemblea consortile è costituita dai rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al Consorzio, rappresenta l'organo di indirizzo politico del Consorzio medesimo e, in particolare, approva gli atti di partecipazione a società (art. 73, c. 4, lett. e) della l.r. n. 3/2015).

Al Consiglio di amministrazione, per contro, spettano, tra l'altro, compiti di attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea, di definizione dell'indirizzo gestionale e degli obiettivi

operativi del Consorzio nonché di generale verifica dei risultati e del funzionamento e delle attività degli uffici; esso esercita, inoltre, tutte le funzioni non attribuite espressamente dalla legge regionale e dallo statuto ad altri organi (art. 70, c. 1 e 2, della l.r. n. 3/2015).

In conformità, lo statuto consortile vigente, giusta verbale dell'Assemblea consortile del 3.4.2018 (disponibile alla voce Amministrazione trasparente del sito *web* istituzionale dell'ente), prevede che all'Assemblea, quale organo di indirizzo politico del Consorzio, spetta *“deliberare in ordine all'assunzione di partecipazioni in società di capitali, enti, consorzi, cooperative, associazioni e fondazioni, con esclusione delle assunzioni di partecipazioni obbligatorie per legge e di quelle in organismi di natura sindacale o rappresentative di interesse collettivo”* (art. 9, c. 2, lett. d) dello statuto).

Il provvedimento trasmesso al fine del controllo *ex art. 5* del TUSP è stato adottato dal Consiglio di amministrazione, il quale delibera di chiedere alla Comunità energetica Part – Energy Società cooperativa Benefit a r.l. l'ammissione come socio produttore e consumatore mediante sottoscrizione di quote, fino a un massimo di 10 e per una spesa massima di euro 250.

A tal fine, il Consiglio di amministrazione riferisce che la deliberata adesione è attuativa degli indirizzi generali dell'Assemblea consortile, indicati nei Piani industriali 2025 – 2027 e 2026 – 2028, non trasmessi ma reperiti sul sito *web* istituzionale dell'ente.

Dall'esame dei menzionati Piani industriali emerge, tuttavia, che la realizzazione di una comunità energetica rinnovabile è inserita tra i progetti e le iniziative di natura strategica dell'ente.

I su citati piani industriali si configurano, infatti, come atti a contenuto generale e non provvedimento, quale concreta determinazione di addivenire all'adesione societaria in parola in esito all'attuata procedura di selezione; nondimeno, ai sensi delle previsioni legislative e statutarie sopra richiamate è la (effettiva) partecipazione societaria che va deliberata dall'organo assembleare.

La competenza dell'Assemblea è, peraltro, riconosciuta dallo stesso Consiglio di amministrazione come emerge dalla lettura delle premesse alla deliberazione n. 58/2025 qui in esame.

Per quanto sopra precisato non sono, quindi, osservate le disposizioni di cui al combinato disposto dell'art. 8 e dell'art. 7, c. 1, lett. d), del TUSP in quanto la deliberazione n. 58/2025, inviata al controllo, non risulta adottata dall'organo competente. La mancanza del presupposto della competenza dell'organo a deliberare preclude, conseguentemente, il potere di questa Sezione di pronunciarsi ai sensi dell'art. 5 del TUSP.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, il non luogo a provvedere con riferimento alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 58, del 19.11.2025, del Consorzio di sviluppo economico locale

di Tolmezzo – Carnia Industrial Park.

ORDINA

alla Segreteria, ai sensi dell'art. 5, c. 4, del d.lgs. n. 175/2016, di trasmettere la presente deliberazione, entro cinque giorni dal deposito, al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo – Carnia Industrial Park e di curare, altresì, gli adempimenti necessari per la pubblicazione della presente deliberazione sul sito *web* istituzionale della Corte dei conti e gli adempimenti relativi alla pubblicazione sull'apposito spazio dedicato del sito *web* regionale.

ORDINA

al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo – Carnia Industrial Park, ai sensi dell'art. 5, c. 4, del d.lgs. n. 175/2016, di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale.

Così deciso, in Trieste, nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2026

Il Relatore

F.to Tamara Lollis

Il Presidente

F.to Tiziana Spedicato

Depositata in segreteria in data 5 febbraio 2026

Il Dirigente

F.to Maura Lai